



COPIA

Comune di Pievepelago

Provincia di Modena

Oggetto: Entrate comunali, aliquote, agevolazioni e detrazioni per l'anno 2020

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

N.2 DEL 29/02/2020

L'annoduemilaventi, addì **ventinove** del mese di febbraio alle ore 09.30, nella Casa Comunale, convocato dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano presenti:

		Presenti	Assenti
1	Ferroni Corrado	X	
2	FIorenza DAVIDE	X	
3	Giannasi Michela	X	
4	MICHELI MAURIZIO	X	
5	BONALDI CLARA	X	
6	PAGLIAI MARIA RACHELE		X
7	SUCCI NICOLETTA	X	
8	NARDINI ORAZIO	X	
9	NESTI GIUSEPPE	X	
10	TOGNARELLI DAVID	X	
11	PRETI CHIARA	X	
		10	1

Assiste alla seduta il dr. Giamapolo Giovanelli Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ferroni Corrado, nella sua qualità di Sindaco del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Delibera C.C. n. 2 del 29-02-2020

- Presenti all'appello nominale.....n. 10
- Presenti alla votazione..... n. 10

Oggetto: Entrate comunali. Aliquote, agevolazioni e detrazioni per l'anno 2020.

Relaziona l'assessore Fiorenza (i punti da questo fino al quarto vengono trattati congiuntamente ma con votazioni disgiunte)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto in generale:

- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), con la quale è stato stabilito che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è **abolita**, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e l'**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)** è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1 commi da 739 a 783 della medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" (pubblicata in GU Serie Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45);

- che con l'abolizione della "IUC" viene di fatto abolita la componente "TASI" (Tributo per i Servizi Indivisibili) **con conseguente Unificazione IMU-TASI nella IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) per la quale viene disposta una nuova disciplina;**

- l'art.1 comma 779 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale prevede che per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 **e comunque non oltre il 30 giugno 2020.** Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.

- l'art. 149 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale riconosce a favore dei Comuni autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli art.118 e 119 della Costituzione;

- gli artt. 52, 54, 58, 59, 62 e 63 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446;

- l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale dispone: "Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ...f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi";

TENUTO CONTO che la nuova disciplina dell'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), prevede le seguenti disposizioni in materia di aliquote :

1. L'ALIQOTA DI BASE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 e per le relative pertinenze, è pari allo 0,50 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,10 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, **si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti

passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. L'ALiquOTA DI BASE PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,10 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

3. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati è **pari allo 0,10 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirli fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.**

4. L'aliquota di base per i TERRENI AGRICOLI è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirli fino all'azzeramento.

5. Per gli IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D l'aliquota di base è **pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirli fino al limite dello 0,76 per cento.**

6. PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai precedenti commi, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirli fino all'azzeramento.

7. PER LE ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati, è ridotta al 75 per cento.

Tenuto, altresì conto che:

- ai sensi della legge n. 228 del 20/12/2012, con effetto dall'anno 2013, il gettito dell'imposta municipale propria è destinato interamente ai Comuni ad eccezione di quella derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento,
- l'art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012 prevede che i Comuni partecipano all'alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio gettito IMU, che viene trattenuta dall'Agenzia delle entrate- Struttura di gestione degli F24;
- la legge n. 147/2013, art. 1 commi 203-729,730, e ss.mm.ii., disciplina la quota di alimentazione del FSC;

Visto, ancora in merito al termine per deliberare:

- l'articolo 151 comma 1 del citato D.Lgs. del 18/8/2000 n. 267 dispone che "Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo,... Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";
- l'articolo 53 comma 16 L. 23/12/2000, n. 388, che dispone: "Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista

dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione.";

- l'articolo 1, comma, 169, della L. 27/12/2006 n. 296 dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";
- **il Decreto 13 dicembre 2019 "Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020"** (GU Serie Generale n.295 del 17-12-2019)
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 29-02-2020 con la quale è stato approvato il Regolamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) i vigore dal 1 gennaio 2020 ;

Visto, inoltre, in merito alla pubblicazione ed efficacia delle deliberazioni:

- l'art. 1 comma 767 della L. 160/2019 stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del ministero dell'Economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro i termini perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del portale del Federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. In merito a quanto sopra riportato la risoluzione 1/DF del 18/02/2020 del MEF stabilisce che, nelle more di adozione del Decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione della aliquote IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito in via generale l'art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214;

preso e dato atto che in ragione del combinato disposto delle norme sopra richiamate:

- compete allo scrivente organo l'approvazione: in generale dei regolamenti in materia di entrate tributarie e patrimoniali; in particolare, in materia di aliquote, di tariffe e di agevolazioni in materia di IMU, di addizionale comunale all'IRPEF, di TASI e di TARI;
- compete alla giunta comunale l'approvazione delle aliquote e tariffe in materia di TOSAP, ICP, DPA e canone di occupazione di suolo pubblico;
- in materia di IMU, di addizionale comunale all'IRPEF, l'efficacia di quanto determinato dagli organi comunali relativamente alle aliquote ed alle tariffe è subordinata alla trasmissione al competente Ministero ed alla conseguente pubblicazione nell'apposito sito web informatico;

Tenuto conto che:

- ai sensi dell'art.1 comma 14, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge stabilità 2016), sono stati modificati i commi 639 e 669 dell'art.1 della Legge 27/12/2013 n.147 sopprimendo l'imposizione ai fini TASI relativamente all'abitazione principale;
- ai sensi del medesimo citato art.1, comma 17, è previsto che il mancato gettito riscosso nell'anno 2015, a seguito di detta soppressione è integralmente compensato da maggiori trasferimenti erariali;
- la quantificazione del fondo sperimentale di solidarietà comunale, per l'anno corrente, si basa su atti ed informazioni ufficiali fornite dai competenti ministeri;

Viste:

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 04/03/2019, rettificata con delibera C.C. n. 12 del 10/04/2019, con la quali venivano approvate le aliquote ed agevolazioni d'imposta per l'anno 2019 in materia di IMU;

preso atto che,

- non residuano margini economici per ridurre le aliquote né di introdurre agevolazioni fiscali rispetto a quanto in vigore nell'anno precedente a quello in oggetto, dovendo garantire l'equilibrio del bilancio di previsione per l'anno in oggetto;

considerato che sulla base di quanto approvato nella seguente parte dispositiva derivano i seguenti gettiti :

€ 1.516.572,79 a titolo di IMU;

€ 100.000,00 a titolo di Addizionale comunale all'IRPEF;

dato atto che:

- la perdita di gettito Tasi incassato nel 2015 imputabile all'abitazione principale e relative pertinenze conseguente alla soppressione della relativa tassazione è di Euro 232.955,00;
- tale perdita è compensata da un maggior trasferimento erariale per una pari somma previsto per legge;

dato atto ancora che:

- gli importi sopra riportati coincidono con quelli previsti nelle rispettive voci di entrata del bilancio di previsione per l'anno in oggetto e contribuiscono a garantire gli equilibri economico-finanziari dello stesso;
- le previsioni di gettito relative all'IMU, e all'Addizionale comunale all'IRPEF, sono state elaborate sulla base dei dati e delle informazioni a disposizione del proprio Ufficio Tributi;
- le previsioni di gettito relative all'ICP e DPA sono state elaborate sulla base delle informazioni fornite dall'Ufficio Tributi;
- le previsioni di gettito relative al Canone di occupazione sono state elaborate sulla base delle informazioni fornite dall'Ufficio Tributi;
- **Acquisito** sul presente atto, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole espresso dalla responsabile dell'area contabile-tributaria Dott.ssa Debora Contri in ordine alla regolarità tecnica-contabile;
- **Acquisito** altresì, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera B) del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 2-bis del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, Dott.ssa Elisa Colli, depositato agli atti dell'ufficio tributi;

La trattazione del punto della presente seduta viene integralmente registrata su nastro magnetico come previsto dall'art. 52 bis del vigente regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI nr. sette favorevoli, nr. tre astenuti (Nesti, Tognarelli, Preti) espressi per alzata di mano dai dieci consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Con riferimento all'anno d'imposta **2020**, per le motivazioni e con gli scopi descritti in premessa che si richiamano e si approvano integralmente:

1) DI APPROVARE, le seguenti aliquote, detrazioni ed agevolazioni dell'IMU, come segue

1.1. Aliquote, detrazioni ed agevolazioni:

categoria	Aliquota	detrazion e
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9 relative pertinenze	5,00 per mille	€ 200,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,0 per mille	
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	0,0 per mille	
Terreni agricoli	esenti	
Aree fabbricabili	10,60 per mille	
fabbricati non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917/86, o posseduti dai soggetti passivi dell'imposta IRES classificati nelle seguenti categorie catastali: A/10; C/1; C/3; C/4; D/1; D/3; D/4; D/6; D/7; D/9	9,00 per mille	
Fabbricati rientranti nelle categorie D2 e D8	9,0 per mille	
Tutti gli immobili non rientranti nelle categorie precedenti	10,60 per mille	

1.2. di Determinare le seguenti DETRAZIONI per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" :

a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

2) DI APPROVARE E CONFERMARE, l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF in ragione delle aliquote e degli scaglioni di reddito seguenti, già deliberate per l'anno 2019 con atto consiliare n. 5 del 04/03/2019, rettificato con delibera C.C. n. 12 del 10/04/2019

- a) da 0 euro a 15.000,00 euro, 0,35%
- b) oltre 15.001,00 euro e fino a 28.000,00 euro, 0,55%
- c) oltre 28.001,00 euro e fino a 55.000,00 euro, 0,75%
- d) oltre 55.001,00 euro e fino a 75.000,00 euro, 0,79%
- e) oltre 75.000,00 euro, 0,8%

nonché l'esenzione dalla citata addizionale accordata ai titolari di un reddito complessivo, definito dall'art.1, comma 4, del D.Lgs. 28/9/98, n. 360, inferiore o pari a € 13.000, precisando che tale soglia di reddito non si intende a titolo di franchigia;

4) DI RINVIARE ad altro proprio atto, la presa d'atto (ed approvazione per quanto di propria competenza) in merito al piano finanziario relativo ai costi del servizio sui rifiuti nonché l'approvazione delle tariffe in materia di tributo comunale sui rifiuti relativamente all'anno in oggetto, dando atto di procedere alla previsione nel bilancio per l'anno in oggetto dei pari importi stimati, rispettivamente, a titolo di costo del servizio da coprire ed a titolo di TARI;

5) DI DARE ATTO che la giunta comunale ha determinato le tariffe e le aliquote relativamente alle entrate di propria competenza;

6) DI DARE ATTO che dalle determinazioni deliberate con il presente atto derivano le entrate meglio precisate in premessa, che si richiamano integralmente, che corrispondono agli importi previsti nel bilancio dell'esercizio corrente;

7) DI RINVIARE al altri propri atti, per quanto di propria competenza, ogni determinazione in merito alle entrate del comune diverse da quelle richiamate ai punti precedenti;

8) DI PUBBLICARE che la presente deliberazione, sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre 2020; per tale finalità l'atto sarà inserito entro il termine del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale

9) DI DICHIARARE il presente atto, con il voto favorevole espresso come segue : sette favorevoli e tre astenuti (Nesti, Tognarelli, Preti) a scrutinio palese per alzata di mano dai dieci Consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

Il presente atto viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Fto Ferroni Corrado

IL SEGRETARIO
Fto dr. Giampaolo Giovanelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data __24-03-2020_____ e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Pievepelago li, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto Annalisa Antonioni)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs 18.8.2000 nr. 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto

PARERI ai sensi dell'art. 49 D.Lgs nr. 267/2000 e s.m.

a) di regolarità tecnica:

li, 22-02-2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Debora Contri

b) di regolarità tecnico/contabile:
in ordine alla copertura finanziaria:

li,

Il Responsabile del Servizio

c) il revisore dei conti: (favorevole)

li, 20-02-2020

Il Revisore dei Conti
F.to Elisa Colli

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Li, ...24-03-2020 Il responsabile dell'area amministrativa Annalisa Antonioni